COMUNICATO STAMPA

SALUTE MENTALE E DIRITTI FONDAMENTALI: LA CORTE COSTITUZIONALE ABBATTE L'ARBITRIO NEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Con le sentenze n. 76/2025 e n. 157/2026, la Consulta sancisce l'audizione personale e la difesa tecnica obbligatoria. L'Associazione indica le regole per una tutela reale: formazione specialistica degli avvocati, stop al recepimento "per relationem", contestazione dei moduli standard e rispetto dei diritti informati nei reparti.

Roma, 18 novembre 2026 — Una svolta di civiltà e di diritto segna la tutela dei diritti umani delle persone con sofferenza psichica in Italia. Con due pronunce storiche e complementari — la Sentenza n. 76/2025 e la Sentenza n. 157/2026 — la Corte Costituzionale ha ridisegnato le garanzie procedurali relative al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in degenza ospedaliera, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della Legge n. 833/1978 e affermando che nessuna privazione della libertà personale per motivi sanitari può prescindere da una difesa reale e dal contraddittorio giurisdizionale.

1. Il quadro costituzionale: dalla Sentenza n. 76/2025 alla Sentenza n. 157/2026

Il percorso tracciato dalla Consulta ha colmato una grave lacuna cinquantennale della legge di riforma del 1978, strutturando un sistema di garanzie a protezione della libertà personale (art. 13 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.):

- **Sentenza n. 76/2025 (Ascolto e notifica degli atti):** La Corte ha stabilito il diritto della persona sottoposta a TSO a ricevere la tempestiva comunicazione dell'ordinanza sindacale (unitamente alla documentazione medica allegata) e ad **essere ascoltata personalmente dal Giudice Tutelare prima della convalida** del provvedimento.
- **Sentenza n. 157/2026 (Difesa tecnica obbligatoria):** Superando l'illusione della sola difesa "facoltativa", la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 L. 833/1978 nella parte in cui non prevede che la convalida e la proroga del TSO si svolgano **con la presenza obbligatoria di un difensore** (di fiducia o nominato d'ufficio).

> *«La misura coattiva ospedaliera incide direttamente sulla libertà personale. Riconoscere la sola facoltà di nominare un difensore significava creare un'intollerabile discriminazione a danno di chi si trova in stato di acuzie o privo di mezzi. Il difensore d'ufficio deve essere designato e tempestivamente avvisato per presenziare all'audizione prima di ogni decisione di convalida»*
>
> **— Estratto dalle motivazioni della Sentenza n. 157/2026 della Corte Costituzionale**

2. Le richieste dell'Associazione: formare gli Avvocati e scardinare l'automatismo degli atti

L'Associazione sottolinea che la difesa tecnica non può e non deve ridursi a una presenza decorativa o a una firma formale apposta per "smarcare la casella" del verbale di convalida. Per trasformare il principio costituzionale in tutela effettiva, l'Associazione individua i seguenti capisaldi vincolanti:

Formazione specialistica dell'Avvocatura

È indispensabile che i legali che verranno contattati dai Tribunali ed inseriti negli elenchi dedicati presso le sezioni di Volontaria Giurisdizione siano **espressamente e rigorosamente formati sulla materia della salute mentale e del diritto sanitario**. Solo una preparazione specialistica ed indipendente dal

"sistema" consente al difensore di formulare tempestive ed effettive contestazioni giuridiche di fronte al Giudice Tutelare.

Il divieto di motivazione e azione "per relationem"

In conformità a quanto espressamente sancito dalla giurisprudenza della **Suprema Corte di Cassazione**, tutti i soggetti coinvolti nella catena del TSO — medico proponente, medico convalidante, Sindaco e Giudice Tutelare — **non possono agire acriticamente "per relationem"**, limitandosi a recepire o timbrare passivamente l'atto altrui. Ogni autorità ha il dovere giuridico inderogabile di compiere una verifica autonoma, approfondita e motivata in concreto sui presupposti della misura.

Contestazione della mancata personalizzazione e prova dell'extrema ratio

La difesa tecnica deve eccepire rigorosamente la nullità di qualsiasi certificato o provvedimento redatto su moduli prestampati o tramite clausole di stile generiche. I documenti devono indicare in modo specifico ed individualizzato:

- Le specifiche ed effettive circostanze di fatto e di salute che giustificano la misura coattiva;
- Le **misure sanitarie ed extraospedaliere concretamente proposte** alla persona ed espressamente da questa rifiutate, a dimostrazione che il ricovero coatto in ospedale costituisca davvero la sponda dell'extrema ratio e che non vi fossero alternative praticabili.

3. Tutela nei reparti e standard internazionali: diritti, linguaggio accessibile e consenso informato

In linea con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), la CEDU e le normative europee a tutela dei malati psichiatrici, la persona sottoposta a TSO non perde mai la propria dignità né la titolarità dei propri diritti fondamentali. L'Associazione richiede l'adozione immediata nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) dei seguenti protocolli operativi:

- **Informativa in linguaggio chiaro e comprensibile:** Spiegare direttamente alla persona sottoposta a TSO (o a persona da lei espressamente designata), utilizzando un **linguaggio idoneo e comprensibile al caso concreto**, che cos'è un TSO, quali sono i suoi diritti, le motivazioni del provvedimento e la facoltà immediata di conferire con il proprio avvocato (mettendo subito a disposizione un telefono cellulare dedicato).
- **Consenso informato e trasparenza sulle terapie:** Acquisire e far sottoscrivere i moduli di consenso informato per quanto possibile in relazione al caso concreto, fornendo un'informazione dettagliata sulle terapie farmacologiche in corso e sulle cure somministrate.
- **Accesso al reparto e monitoraggio giornaliero:** Garantire il diritto del difensore di accedere ai reparti ospedalieri per interloquire riservatamente con l'assistito, disponendo che le strutture sanitarie mantengano informati quotidianamente il difensore e il Giudice Tutelare sull'evoluzione del ricovero.

4. Conclusione: Un appello alla magistratura e al Legislatore

L'Associazione ribadisce che la battaglia contro l'arbitrio burocratico non mira a negare l'assistenza nei casi di accertata necessità, ma a garantire che la tutela della salute non trasfiguri mai in una violazione dei diritti costituzionali. Le esigenze organizzative di strutture sanitarie o Tribunali non potranno mai più essere addotte come scusa per comprimere la libertà personale e il diritto inderogabile alla difesa.

CONTATTI PER LA STAMPA E APPROFONDIMENTI

Ufficio Stampa Associazione TELEFONO VIOLA - Tutela Diritti Salute Mentale Email: ??????? Tel: . Disponibili per interviste, analisi giuridiche e testimonianze applicative sul campo. Cellulare dell'Avvocato dell'Associazione - Avv. Gioacchino Di Palma 3475645979.